



UN NON-LUOGO DI LAVORO

(...)il luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi concretamente la propria attività lavorativa nell'ambito delle mansioni affidategli.

Cassazione Penale Sezione IV sentenza 19553 – 2011

Dall'inizio di quest'anno, UniCredit SpA ha posizionato, in alcuni luoghi a suo dire strategici di Milano, dei "Temporary Shop", che devono servire a procacciare nuova clientela per strada.

Si tratta di strutture mobili che seppur costruite con materiali certificati, non sono dotate delle più elementari misure di tutela della salute, della sicurezza e della dignità della Lavoratrici e dei Lavoratori chiamati a lavorarvi.

L'Azienda, interrogata dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, non ha saputo dare risposte convincenti riguardo a: assenza dei servizi igienici, utilizzo delle quattro telecamere costantemente puntate sugli operatori, una sostanziale impossibilità di fruire della giusta

pausa pranzo, la totale assenza di queste strutture dal Documento di Valutazione dei Rischi, assolutamente obbligatorio per legge, ai sensi del DL 81\2008 testo unico per la Sicurezza.

Dà da pensare poi il fatto che del progetto Temporary siano state tenute del tutto all'oscuro le Organizzazioni Sindacali. Forse perché questi acquari trasparenti sono dei "non-luoghi di lavoro"?

Le lavoratrici e i lavoratori coinvolti non vi svolgono forse "concretamente la propria attività lavorativa nell'ambito delle mansioni affidategli"?

Chiediamo che UniCredit apra immediatamente, su questo argomento, un tavolo di confronto con chi rappresenta le Lavoratrici e i Lavoratori.

Chiediamo risposte.

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali di UniCredit Spa Milano

Dircredito – FABI – Fiba/Cisl – Fisac/Cgil – Sinfub – Ugl Credito – Uilca - Unisin

